

A TUTTI I CLIENTI  
LORO SEDI

CIRCOLARE N. 15/2009

Treviso, 27 ottobre 2009

OGGETTO: PEC obbligatoria per i professionisti a partire dal 29/11/2009

Come noto, l'art. 16, D.L. n. 185/2008, ha introdotto l'obbligo, per i professionisti iscritti in Albi o elenchi istituiti con legge dello Stato e le Amministrazioni pubbliche, di dotarsi di una **casella di posta elettronica certificata (c.d. PEC)**, ovvero di un analogo indirizzo di posta elettronica basato su tecnologie che certifichino data e ora dell'invio e della ricezione delle comunicazioni e l'integrità del contenuto delle stesse, garantendo l'interoperabilità con analoghi sistemi internazionali.

**I professionisti (avvocati, ingegneri, architetti, geometri, medici, consulenti del lavoro, dottori commercialisti ed esperti contabili, ecc.) devono comunicare l'indirizzo PEC, entro il 29/11/2009 al rispettivo Ordine / Collegio.**

Quest'ultimo pubblica in un **elenco** riservato, consultabile in via telematica esclusivamente dalle Pubbliche amministrazioni, i dati identificativi degli iscritti e il relativo indirizzo PEC.

I professionisti devono pertanto scegliere e stipulare un contratto con un gestore abilitato a fornire tale servizio, il quale provvederà ad attribuire all'utente una casella di posta elettronica certificata e le relative chiavi per potervi accedere e leggere i messaggi in essa contenuti. L'elenco pubblico dei gestori abilitati è consultabile sul sito [www.cnipa.gov.it](http://www.cnipa.gov.it).

Il professionista può utilizzare anche un gestore comunitario purché, conformemente alla legislazione del proprio Stato di residenza, rivesta una forma giuridica equipollente alla S.p.A. e soddisfi requisiti e formalità equivalenti alla normativa italiana.

Va evidenziato che **molte Ordini professionali hanno stipulato apposite convenzioni con i gestori**, consentendo così agli iscritti di dotarsi dell'indirizzo PEC gratuitamente ovvero a condizioni particolarmente vantaggiose.

È pertanto opportuno contattare l'Ordine / Collegio di appartenenza al fine di verificare la sussistenza di tale "servizio" e le modalità per accedervi.

I professionisti sono comunque liberi di provvedere autonomamente all'individuazione del gestore.

Il gestore, oltre a garantire l'autenticità e l'integrità dei messaggi trasmessi:

1. si interpone tra mittente e destinatario;
2. comunica e registra l'avvenuto (o fallito) invio del messaggio da parte del mittente;
3. comunica e registra la consegna (o mancata consegna) del messaggio al destinatario.

Se il mittente smarrisce le ricevute, la traccia informatica delle operazioni svolte, conservata per legge per un periodo di 30 mesi, consente la riproduzione, con lo stesso valore giuridico, delle ricevute stesse.

I **vantaggi** dell'utilizzo della PEC sono essenzialmente legati al **risparmio di tempo** e di **costi** rispetto all'utilizzo del mezzo postale tradizionale. Inoltre, qualora sia il mittente che il destinatario siano titolari di una casella di posta elettronica certificata, al messaggio (e-mail) è riconosciuto **valore legale**. Va peraltro evidenziato che la ricevuta di avvenuta consegna inoltrata dal gestore attesta che il messaggio di posta elettronica certificata è arrivato nella casella di posta elettronica del destinatario indipendentemente dall'avvenuta lettura da parte di quest'ultimo.

Poiché è dal momento della messa a disposizione nella casella del destinatario che decorrono anche eventuali termini legali di decadenza collegati alla natura del documento inviato, **sarà necessario porre attenzione ai messaggi ricevuti**, verificando la propria casella con maggiore frequenza al fine di evitare la decadenza di termini legati alla ricezione degli stessi.

Restando a Vostra disposizione per qualsiasi chiarimento, Vi porgiamo i nostri migliori saluti.

Lo Studio